

Circolare Notiziario n. 3/2021

30 marzo 2021

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Nuovo tracciato corrispettivi telematici](#)
- [Termini di registrazione delle fatture attive per trimestrali per opzione](#)
- [Comunicazione della rinegoziazione del canone](#)

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6



STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list Modello 730/Redditi PF 2021](#)
- [Raccolta dati visto di conformità per la compensazione di crediti derivanti dal Modello Redditi/Irap](#)
- [Quadratura quadri VE e VF](#)
- [Raccolta dati quadro VQ](#)
- [Check list ritenute su appalti](#)
- [Prova delle cessioni intracomunitarie](#)

Pag. 7

Pag. 9

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12

Pag. 14



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Riduzione del capitale sociale per perdite](#)
- [Sospensione degli ammortamenti per il 2020](#)
- [Deroga al principio della continuità aziendale](#)
- [Rimanenze di magazzino](#)

Pag. 15

Pag. 16

Pag. 18

Pag. 19



NON SOLO IMPRESA

- [Nuove regole per classificare i debitori in "default"](#)
- [Servizi online dell'Agenzia delle Entrate](#)
- [Modalità di consultazione delle banche dati catastali](#)

Pag. 20

Pag. 21

Pag. 22



AGEVOLAZIONI

- [Incentivi per investimenti in start up e PMI innovative](#)

Pag. 23



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di aprile 2021](#)

Pag. 24

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,
M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****DOCUMENTAZIONE
DA CONSERVARE
PER COSTI
PLURIENNALI**

- La sentenza 25.03.2021 n. 8500 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato che per i componenti di reddito pluriennali (ammortamenti, plusvalenze rateizzate o crediti riportati) vige il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta. In termini pratici questo significa che occorrerà conservare la documentazione giustificativa fino al termine del periodo di accertamento dell'ultima quota dedotta (per gli ammortamenti) o tassata (per le plusvalenze). Si deve, quindi, porre particolare attenzione a disfarsi dei documenti aziendali dopo il periodo di prescrizione ordinaria decennale, in quanto l'obbligo, in presenza di costi pluriennali, può durare anche 40 anni (per gli immobili soggetti ad ammortamento 3%, considerando il periodo di decadenza dall'accertamento per l'ultima quota stanziata).
- Pertanto, la decadenza del potere di accertamento deve essere verificata in relazione al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo è indicato, a nulla rilevando che il termine per la rettifica della originaria (prima) dichiarazione (del periodo d'imposta in cui quella voce è maturata o iscritta per la prima volta a bilancio) sia già trascorso.

**PROROGHE
PER
CONSERVAZIONE
DELLE FATTURE
ELETTRONICHE
2019 E CU**

- Il Decreto Sostegni ha prorogato al 10.06.2021 il termine per completare il processo di conservazione elettronica delle fatture elettroniche relative al periodo di imposta 2019. La proroga trimestrale della scadenza, originariamente fissata per il 10.03.2021, riguarda le fatture elettroniche ricevute o emesse nel corso del 2019.
- Inoltre, è prevista anche la proroga al 31.03.2021 del termine per consegnare la Certificazione Unica sintetica al percipiente e per trasmettere quella ordinaria all'Amministrazione Finanziaria.
- È rinviato al 31.03.2021 il termine entro cui tutti i soggetti esterni (enti previdenziali, banche, assicurazioni, ecc.) devono inviare all'Agenzia delle Entrate i dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, che sarà disponibile per il contribuente dal 10.05.2021, anziché dal 30.04.2021.

**CONSULTAZIONE
DELLE FATTURE
ELETTRONICHE**

- L'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 30.06.2021 il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

**SOSPENSIONE
DEGLI
AMMORTAMENTI
NEI BILANCI 2020**

- La Fondazione e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno pubblicato il documento di studio "La sospensione degli ammortamenti ai sensi del Decreto Agosto e la disciplina delle perdite ai sensi del Decreto Liquidità". Il contributo si sofferma specificamente su alcune delle disposizioni, introdotte dalla normativa emergenziale, la cui adozione avrà un significativo impatto sui bilanci dell'esercizio relativo al 2020.
- In particolare, la possibilità di sospendere, nei bilanci 2020, gli ammortamenti fino al 100%, prevista dall'art. 60 L. 126/2020 conferma la volontà del legislatore di lasciare libertà decisionale all'estensore del bilancio, purché ne dia informazione nella nota integrativa. Questo porta a riflettere su quale potrebbe essere un parametro che, oggettivamente applicato, giustifichi tale impostazione: a tal fine, la variabile temporale potrebbe rappresentare l'elemento a cui rapportare l'abbattimento della percentuale di ammortamento e, di conseguenza, il valore della quota.

**CREDITO
D'IMPOSTA PER
SANIFICAZIONE
AMBIENTI
DI LAVORO**

- La DRE Lombardia, nella risposta all'interpello n. 904-2613/2020, ha precisato che il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro è limitato all'importo delle spese indicate per il 2020 nella comunicazione presentata entro il 7.09.2020, a prescindere dall'ammontare effettivo sostenuto nel corso dell'anno.

**INDEDUCIBILITÀ
DEI COMPENSI
DEGLI
AMMINISTRATORI**

- La Corte di Cassazione ha ritenuto indeducibili i compensi degli amministratori corrisposti in misura superiore a quanto deciso dall'assemblea, anche se esposti in bilancio, poiché, ritenendoli invalidamente deliberati, mancherebbero i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dell'ammontare del costo, previsti dall'art. 109 del Tuir.

**FAQ
SUPERBONUS
110%**

- L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) ha aggiornato, il 23.02.2021, le risposte alle domande più frequenti (faq) relativamente alla detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 D.L. 34/2020. Le risposte, più di natura tecnica che di natura fiscale, ma con inevitabile impatto sulla fruibilità del superbonus, condivise con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle Entrate, sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente.

**Notizie in sintesi (segue)****RIMBORSO IVA ASSOLTA NEL REGNO UNITO ENTRO IL 31.03.2021**

- Si segnala che per l'Iva assolta nel Regno Unito nel 2020, da parte un operatore nazionale o di altro Stato membro non stabilito, la richiesta di rimborso con le regole unionali dovrà essere presentata, in luogo dell'ordinario termine del 30.09, entro e non oltre il 31.03.2021.

IVA E-COMMERCE

- La Commissione Europea ha diffuso la nuova "Guide to the Vat One Stop Shop", riguardante l'Iva nell'e-commerce. Le principali novità riguardano la registrazione all'Oss (sufficiente la registrazione telematica in un solo Stato per tutte le vendite a distanza effettuate nei confronti dei consumatori privati), ossia la dichiarazione, da presentare telematicamente per ciascun periodo d'imposta, anche se non è stata effettuata alcuna operazione, e il versamento dell'imposta (da effettuare nello Stato in cui è identificato applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo).

RIVALUTAZIONE DI FABBRICATI E AREE PERTINENZIALI

- Assonime, riscontrando che la rivalutazione di cui al D.L. 104/2020 può essere effettuata anche per singolo bene (in precedenza per categorie omogenee, tranne che per i beni immateriali), precisa che qualora si intenda rivalutare un immobile comprensivo dell'area sottostante o pertinenziale, resta ferma la possibilità di rivalutare separatamente l'area e il fabbricato.

RIDUZIONE CANONI PER COVID-19 E CEDOLARE SECCA

- L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 165/2021, ha precisato che la riduzione del canone di locazione in applicazione di clausole legate alla situazione emergenziale Covid-19 consente di continuare a beneficiare della cedolare secca.

DOCUMENTO INTERPRETATIVO OIC 8 PER LA CONTINUITÀ AZIENDALE

- L'Organismo italiano di contabilità ha diffuso la versione definitiva del documento interpretativo n. 8, che si esprime in materia di disposizioni transitorie sui principi di redazione del bilancio per la continuità aziendale.
- In particolare, nella redazione del bilancio 2020 possono essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale, senza tuttavia alterare il quadro normativo sulle informazioni da includere nella nota integrativa e nelle relazioni sulla gestione.

INFORMATIVA DI BILANCIO

- L'informativa di bilancio sugli eventi successivi e sui relativi impatti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sui rischi significativi, nonché sull'evoluzione prevedibile sulla gestione, dovrà essere adeguata in funzione dell'emergenza sanitaria, al fine di consentire ai soci e ai terzi che esamineranno il bilancio di acquisire le informazioni rilevanti per le loro decisioni economiche.
- La mancata o inappropriata informativa potrebbe dare luogo a un giudizio con modifica (rilievo o negativo a seconda dei casi) da parte del revisore.

VERSAMENTO TASSA RIFIUTI DAL 1.07.2021

- Il Ministero dell'Economia, Dipartimento delle Finanze, con un comunicato dell'8.03.2021, ha prorogato il pagamento di Tari e Tefa (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) a partire dal 1.07.2021 per consentire di adeguare le procedure informatiche alle modalità di versamento tramite PagoPa.

DURC IN REGOLA PER FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA 4.0

- Per fruire del credito d'imposta Industria 4.0 è necessario che le imprese controllino di avere il Durc in regola e di non aver subito sanzioni interdittive. La L. 160/2019, infatti, prevede che la fruizione del beneficio spettante sia condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabile in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

ACCESSO AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO SIMEST

- L'accesso ai contributi a fondo perduto concessi da Simest a valere sul fondo ex L. 394/1981 e nell'ambito del temporary framework è riservato alle imprese che dichiarano di essere in una situazione di improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Al fine di accedere all'agevolazione le imprese devono aver adottato, nell'ambito della propria struttura aziendale, cautele necessarie al fine di prevenire i reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.

INDENNITÀ COVID-19 CON PIANI DI RISANAMENTO IN CORSO

- Con una risposta fornita in Commissione Finanze e Tesoro è stato chiarito che chi ha in corso un piano attestato di risanamento può beneficiare dei ristori economici previsti dalla normativa emergenziale, poiché il piano attestato non è compreso tra le procedure concorsuali.



APPROFONDIMENTO

Nuovo tracciato corrispettivi telematici

In considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19, l'Agenzia delle Entrate ha modificato dal 1.01.2021 al 1.04.2021 la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Sono inoltre posticipati al 31.03.2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle Entrate.

CERTIFICAZIONE FISCALE	Modalità di assolvimento	<ul style="list-style-type: none"> La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (art. 12, c. 1 L. 413/1991, n. 413 e D.P.R. 696/1996) e la registrazione dei corrispettivi. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
	Documento commerciale	<p>I registratori telematici sono in grado di stampare, anche virtualmente, il documento commerciale definito dal decreto ministeriale, rispettando il layout di stampa definito nell'allegato "Allegato - Layout documento commerciale".</p> <p>Nel caso in cui il documento commerciale sia utilizzato dal destinatario a fini e con efficacia anche in parte fiscale, il registratore telematico memorizza nella memoria permanente di dettaglio e trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni riportate nel tracciato telematico".</p>
TRACCIATO TELEMATICO	Fino al 31.03.2021	Facoltà di utilizzo "Tipi dati per i corrispettivi - versione 6.0".
	Dal 1.04.2021	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo esclusivo "Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0 - giugno 2020". Entro tale data è necessario provvedere all'adeguamento dei registratori telematici, che devono essere in grado di generare i dati secondo le nuove specifiche tecniche. Termine entro cui i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle Entrate. <p>L'aggiornamento del tracciato comporta anche una modifica del layout del documento commerciale per alcune operazioni che richiedono configurazioni specifiche.</p>

Tavola

Novità nel nuovo tracciato telematico

Oggetto	Novità	
Risparmio carta	<ul style="list-style-type: none"> Sia per il "layout standard" sia per il "layout compatto": <ul style="list-style-type: none"> non devono essere presenti righe vuote di spaziatura superiori a 1; non devono essere presenti campi relativi al resto e/o modalità di pagamento se il valore è pari a 0 (ZERO). (Il campo "Importo pagato", invece, deve sempre essere indicato) 	
Arrotondamento	<ul style="list-style-type: none"> In caso di pagamento integralmente in contanti: <ul style="list-style-type: none"> l'arrotondamento per difetto deve essere indicato come "Sconto a pagare" e deve inoltre essere riportato tra le modalità di pagamento con la voce: "Arro. DL N. 50/2017"; l'arrotondamento per eccesso avviene mediante il pagamento contanti. È possibile specificare il quantitativo dell'arrotondamento tra le modalità di pagamento con la voce "Arro. DL N. 50/2017". 	
Lunghezza delle righe	Al fine di ridurre la lunghezza delle righe, è necessario abbreviare le voci complete sostituendole con lettere (per esempio per specificare le aliquote Iva, da indicare in una legenda).	
Corrispettivi non riscossi	<ul style="list-style-type: none"> È possibile differenziare i valori dei corrispettivi "non riscossi" o degli importi pagati mediante buoni pasto ("ticket restaurant"), poiché il registratore telematico memorizza l'importo complessivo dell'ammontare totale imponibile da assoggettare a Iva: <ul style="list-style-type: none"> al lordo dei corrispettivi non riscossi per cessioni di beni consegnati; al netto dei resi o annullati dei corrispettivi non riscossi per cessione di beni in sospeso non consegnati, dei corrispettivi non riscossi per prestazioni di servizi, dei corrispettivi non riscossi per i quali, al documento commerciale è collegata una fattura, dei corrispettivi derivanti dalle fatture emesse tramite il medesimo registratore, dei corrispettivi non riscossi in caso di "Distinta contabile riepilogativa Ssn", da indicare solo per i registratori configurati per il sistema Tessera sanitaria. 	
Omaggi	<ul style="list-style-type: none"> L'importo relativo a un omaggio concorre alla valorizzazione del totale complessivo del documento commerciale e il suo importo deve essere indicato come "Non riscosso". L'importo dell'omaggio deve inoltre essere riportato tra le modalità di pagamento con la voce: "Omaggio". 	
Buoni prodotto multiuso o monouso	Monouso	L'Iva è da computare nello scontrino di acquisto del buono, mentre nello scontrino di utilizzo c'è solo un richiamo, in quanto sarà pari a zero.
	Multiuso	Non essendo noto il valore dell'Iva, nello scontrino di acquisto appare solo il totale complessivo e nello scontrino di utilizzo del buono è evidenziata l'imposta oltre a uno sconto dell'importo totale del buono.
Tipi dati documento commerciale ai fini lotteria	L'importo si riferisce al totale dei corrispettivi memorizzati dal registratore telematico, comprendendo quindi anche i corrispettivi non riscossi e la quota parte dei corrispettivi a fronte dei quali sono stati acquisiti ticket e buoni fatturati a terzi (come ticket restaurant e buoni promozionali).	



ESEMPI DI DOCUMENTO COMMERCIALE



Termini di registrazione delle fatture attive per trimestrali per opzione

La legge di Bilancio 2021, per i soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni Iva trimestralmente **per opzione**, ha previsto, con effetto 1.01.2021, la possibilità di registrare le fatture attive, nel registro Iva vendite (art. 23 D.P.R. 633/1972), entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

A seguito dell'avvento della fattura elettronica, allo scopo di consentire la corretta contabilizzazione nel registro Iva vendite delle fatture emesse ai fini della liquidazione Iva, considerando la possibilità di trasmissione della fattura elettronica allo SDI entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, l'art. 12 del collegato alla Legge di Bilancio 2019 ha previsto che, a decorrere dal 24.10.2018, l'annotazione delle fatture emesse (tutte, non solo le differite ex art. 21, c. 4 D.P.R. 633/1972) possa avvenire nel registro Iva vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Esempio

La fattura emessa il 5.02.2021, ancorché l'operazione sia stata effettuata il 25.01.2021, dovrà essere registrata nel registro Iva vendite entro il 15.02 e computata nella liquidazione Iva del mese di gennaio (momento di effettuazione dell'operazione).

Tutto ciò premesso, la legge di Bilancio 2021, **a decorrere dal 1.01.2021**, ha stabilito che **i soli soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni Iva, per opzione, in via trimestrale**, potranno registrare le fatture attive **entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese** di effettuazione delle operazioni stesse. Quindi, non entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE

- La liquidazione periodica Iva consiste nella determinazione della posizione debitoria o creditoria ai fini Iva relativamente ad un determinato periodo di tempo.
- La periodicità della rilevazione è, in via ordinaria, mensile; tuttavia, in presenza di determinate condizioni e di apposita opzione, può essere trimestrale.

Trimestrali

- In quest'ultimo caso, sull'importo liquidato a debito sono dovuti gli interessi, indeducibili dal reddito, in misura dell'1%, da annotare distintamente sul registro delle fatture emesse.
- In via generale le liquidazioni ed i versamenti per ciascun trimestre solare devono essere effettuati **entro il 16 del 2° mese successivo a ciascun trimestre** e perciò alle date del 16.05, 20.08, 16.11 e 16.02 (art. 37, c. 11-bis D.L. 4.07.2006, n. 223).

- Sono esonerati dalle liquidazioni Iva (mensili e trimestrali):
 - i contribuenti che, avendone diritto, hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 633/1972;
 - contribuenti nel regime dei **minimi** e i contribuenti **forfetari** di cui alla L. 190/2014;
 - i contribuenti che hanno i requisiti per rientrare nel regime di esonero per gli agricoltori (art. 34 D.P.R. 633/1972) e non hanno optato per il regime ordinario;
 - i contribuenti che applicano il regime forfetario per le attività di intrattenimento e di spettacolo.



Comunicazione della rinegoziazione del canone

Il Decreto Sostegni ha abrogato la disciplina del bonus locazioni di immobili, ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa che costituisca l'abitazione principale del locatore, per riduzione del canone. Ai sensi dell'art. 9-quater, c. 4 D.L. 137/2020, solo i **contratti in essere al 29.10.2020** possono consentire al locatore di immobile di beneficiare del contributo fino al 50% della riduzione del canone del contratto di locazione accordata (fino al 50% della riduzione, entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore). Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. La comunicazione all'Agenzia della rinegoziazione del canone deve essere effettuata, **entro 20 giorni**, soltanto nel caso in cui la stessa comporta un **aumento del canone** originariamente fissato; tuttavia, è consigliato effettuare la comunicazione anche nel caso di diminuzione del canone.

MODELLO "RLI"

- Nella **sezione II** è possibile comunicare la modifica del canone di locazione o di affitto, compilando la casella "Adempimenti successivi" con il **nuovo codice 8** che riguarda la rinegoziazione del canone.
- La compilazione di tale quadro è richiesta nel caso in cui risultino indicati; nella casella "casi particolari" del Quadro A, il codice 1 oppure il codice 3.
- La **nuova fattispecie "rinegoziazione del canone"** deve essere **compilata esclusivamente se è presente il codice 3** nella casella "casi particolari".

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Quadro A - Sez. I

- La sezione I, a seguito della sua ridenominazione, accoglie anche la comunicazione della **rinegoziazione del canone**, attraverso la compilazione del **campo "Data stipula"**, e il caso di aumento del canone di locazione, nonché per i contratti di affitto terreni, rappresentati dalla tipologia di contratto con **codice T**, sia il caso di aumento sia di diminuzione.
- In tutti i casi descritti devono essere compilati anche i campi "N. pagine" e "N. copie".

Il modello RLI può essere presentato **in via telematica** da colui che sottoscrive la richiesta, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato, all'Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto oggetto di modifica.

Sono, invece, **obbligati alla registrazione telematica i possessori di almeno 10 immobili e gli agenti immobiliari.**

PRESENTAZIONE DEL MODELLO

- I contribuenti in possesso delle credenziali per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia o di Spid possono compilare e inviare la comunicazione direttamente online, utilizzando il software da installare su PC o la procedura web che non necessita di alcuna installazione. In caso di rinegoziazione del canone comunicata con modello RLI non appare necessaria l'allegazione dell'atto di rinegoziazione.
- Nel caso in cui non si sia in possesso delle credenziali per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia, è possibile inviare il modello RLI debitamente compilato per posta elettronica certificata (PEC) o e-mail, indicando i riferimenti per essere contattati.

- Alla richiesta di registrazione tramite PEC o e-mail si dovrà allegare:
 - la scansione dell'accordo di riduzione;
 - il modello RLI debitamente sottoscritto;
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente a oggetto il **possesso dell'originale dell'accordo** e della **conformità** a questo dell'immagine inviata, **l'impegno a depositare** in ufficio l'atto in originale al termine del periodo emergenziale e la **copia del documento di identità del richiedente**.
- Il richiedente deve specificare che la registrazione è esente da imposte ai sensi dell'art. 19, c. 1 D.L. 133/2014.

- La comunicazione all'Agenzia delle Entrate della rinegoziazione del canone deve essere effettuata, **entro 20 giorni**, soltanto nel caso in cui la stessa comporta un **aumento del canone** originariamente fissato.
- Il contribuente può, tuttavia, scegliere di comunicare la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di registro (se dovuta) e delle imposte dirette (Irpéf o cedolare secca).
- È opportuno comunicare anche la variazione in diminuzione per evitare scostamenti tra:
 - quanto risultante dal contratto registrato;
 - quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi e liquidazione delle imposte dovute sul reddito di locazione.

IMPOSTE

- In caso di **variazione in diminuzione del canone** di locazione non sono dovute né imposta di registro né imposta di bollo.
- L'imposta di registro e di bollo sono, invece, dovute nel caso di **rinegoziazione** per aumento del canone di locazione.



ESEMPLI DI COMPILAZIONE



STRUMENTI OPERATIVI

Check list Modello 730/Redditi PF 2021

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2021 o il Modello Redditi PF 2021.

Sig.		
Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2020 – Mod. 730/Redditi PF 2021		
• Copia dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte e dell'IMU e relative schede di calcolo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Variazioni dati anagrafici - Dati nucleo familiare (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, familiari conviventi, sostituto d'imposta, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Contratti di locazione (copia contratti e importo canoni, opzioni per la cedolare secca).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Variazioni di terreni e/o fabbricati rispetto al 2019 (acquisti, vendite, ecc. - allegare eventuali rivalutazioni dei terreni) o che si prevedono di effettuare entro il 16.06.2021 (dati per IMU 1° semestre 2021).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Certificazioni redditi 2020 (redditi di lavoro dipendente, pensione, indennità INAIL, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o di mobilità, ecc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Certificazioni ritenute d'acconto subite per prestazioni occasionali, provvigioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Redditi diversi (prestazioni occasionali, provvigioni, dividendi su azioni, partecipazioni in altre società ed eventuali rivalutazioni, ecc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Redditi d'impresa o di lavoro autonomo (redditi di impresa e/o redditi di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi per colf e baby-sitter (Contributi Inps gestione separata, Inail casalinghe, ecc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, spese per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica, per acquisto di medicinali, ecc. (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto). Eventuali spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari a carico. Spese veterinarie (dette spese devono essere documentate da fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Quietanze interessi passivi su mutui ipotecari relativi ad immobili adibiti ad abitazione, su mutui contratti per interventi di ristrutturazione e su mutui agrari.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale o per conciliazione controversie civili/commerciali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Certificazioni assicurazioni vita e infortuni, anche relativi a familiari a carico, contributi previdenziali volontari, previdenza complementare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Spese funebri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Spese per rette di frequenza agli asili nido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Spese per istruzione da scuole dell'infanzia a universitaria (tasse di iscrizione/immatricolazione, esami di laurea, frequenza, corsi di specializzazione).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche, istituzioni religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, paesi in via di sviluppo, ONLUS, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (il pagamento di dette spese deve essere effettuato tramite mezzo tracciabile).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Spese sostenute nel 2020 per: interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50% (manutenzioni, ristrutturazioni, interventi antisismici); acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici con detrazione 50%; interventi di risparmio energetico con detrazione 50%-65%; spese "bonus verde" con detrazione 50%, interventi di ristrutturazione "Superbonus" con detrazione 110%, interventi "Bonus facciate" con detrazione 90%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Check list Modello 730/Redditi PF 2021 (segue)

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2020 – Mod. 730/Redditi PF 2021 (segue)

• Canoni di locazione pagati da: lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro, studenti universitari fuori sede, inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, oppure relativi a contratti stipulati con regime convenzionale.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Assegni periodici corrisposti al coniuge con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Documentazione relativa a redditi ed oneri diversi da quelli sopra indicati. Esempi: spese assistenza portatori di handicap e soggetti non autosufficienti, acquisto veicoli per disabili, attività sportiva per ragazzi, canoni/censi/livelli su immobili, abbonamenti trasporto pubblico, spese adozione, assicurazione contro calamità naturali, investimenti in start-up innovative.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Crediti d'imposta. Esempi: bonus monopattini, bonus vacanze.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Cessione crediti d'imposta.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Scelta destinazione 8 per mille	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Scelta destinazione 5 per mille	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Scelta destinazione 2 per mille (partiti politici)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Scelta destinazione 2 per mille (associazione culturale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Scadenza versamento imposte modello Redditi (ordinaria o posticipata di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%)	<input type="text" value="Giugno"/>	<input type="text" value="Luglio"/>
• Rateazione saldo e acconto imposte: numero rate	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

Il sottoscritto dichiara di aver consegnato allo Studio la documentazione sopra descritta e di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l'anno, nonché di avere preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

.....
 (Data) (Firma interna) (Firma cliente)

Il sottoscritto, dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio circa le conseguenze derivanti dalla mancata compilazione del **quadro RW** e sull'obbligo di corrispondere **l'imposta su immobili e attività finanziarie all'estero**, in merito ai **patrimoni detenuti all'estero al**

dichiara:

- di non possedere** alcun bene immobile e/o mobile suscettibile di utilizzazione economica (gioielli, yacht, opere d'arte, ecc.), investimenti o attività all'estero e, quindi, esonera lo Studio dalla compilazione dei relativi quadri della dichiarazione dei redditi;
- di possedere** beni immobili e/o mobili, investimenti o attività all'estero e, quindi, chiede allo Studio di indicarli nella dichiarazione dei redditi.

.....
 (Data) (Firma cliente)



[CHECK LIST RACCOLTA DOCUMENTI MOD. 730/REDDITI PF 2021 \(COMPILABILE\)](#)



Raccolta dati visto di conformità per la compensazione di crediti derivanti dal Modello Redditi/Irap

I contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a € 5.000,00 annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis Codice Civile, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli.

Esempio

Scheda di raccolta dati dei clienti potenzialmente interessati al visto di conformità per la compensazione di crediti derivanti dal Modello Redditi/Irap

Contribuente	Alfa S.r.l.		Dichiarazione	Redditi/Irap 2021
TIPOLOGIE DI CREDITI DA MONITORARE	<input type="checkbox"/>	Irpef	€	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ires	€	80.000,00
	<input type="checkbox"/>	Addizionale regionale Irpef	€	
	<input type="checkbox"/>	Addizionale comunale Irpef	€	
	<input type="checkbox"/>	Imposte sostitutive delle imposte sul reddito	€	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Irap	€	25.000,00
	<input type="checkbox"/>	Ritenute alla fonte	€	
TIPOLOGIA DI COMPENSAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Orizzontale (max € 700.000,00; € 1.000.000,00 subappaltatori)		
	<input type="checkbox"/>	Verticale (nessun limite)		
SOGGETTO CHE RILASCI IL VISTO	Cognome	Rossi		
	Nome	Mario		
	Codice fiscale	RSS MRA 71E19 F205 A		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Iscritto alla D.R.E. Regionale nell'elenco dei professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità. ¹		
	<input type="checkbox"/>	Iscritto nell'Albo dei consulenti del lavoro.		
	<input type="checkbox"/>	Responsabile dell'assistenza fiscale dei CAF-impese.		
	<input type="checkbox"/>	Iscritto nei ruoli dei periti ed esperti presso la C.C.I.A.A., alla data del 30.09.1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.		
<input type="checkbox"/>	Metodo alternativo	In alternativa all'ottenimento del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile possono effettuare la compensazione se la dichiarazione è sottoscritta anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile.		
CONTROLLI INERENTI IL RILASCIO DEL VISTO	<input checked="" type="checkbox"/>	Conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Conformità dei dati delle dichiarazioni alle relative risultanze delle scritture contabili.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Conformità dei dati delle risultanze contabili alla relativa documentazione.		
VERIFICHE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	<input type="checkbox"/>	Verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto.		
	<input type="checkbox"/>	Verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.		
Nota¹	Dal sito on line dell'Agenzia delle Entrate è possibile effettuare la ricerca per Regione del professionista abilitato all'apposizione del visto di conformità.			



[SCHEDA RACCOLTA DATI VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA MOD. REDDITI/IRAP \(COMPILABILE\)](#)

Quadratura quadri VE e VF

Si propone un prospetto utile per la quadratura dei quadri VE e VF della dichiarazione Iva con le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

Ditta			Anno		
Quadratura quadro VE con comunicazioni liquidazioni periodiche Iva					
Dati dichiarazione Iva	VE50 (Volume d'affari al lordo della cessione dei beni strumentali)		2.898.329,00	(C)	
	VE26 (Iva vendite)		635.622,00	(D)	
	VJ19 (Iva operazioni particolari)		522,00	(E)	
Dati comunic. liq. period. Iva	VP2 (Operazioni attive)		VP4 (Iva esigibile)		
Gennaio	169.397,26		37.176,94		
Febbraio	220.361,03		48.501,82		
Marzo	267.466,62		58.842,65		
1° trimestre	---		---		
Aprile	217.243,41		47.769,54		
Maggio	296.665,51		65.153,39		
Giugno	271.480,76		59.725,76		
2° trimestre	---		---		
Luglio	264.485,94		57.353,56		
Agosto	161.806,70		35.486,82		
Settembre	270.666,43		59.858,42		
3° trimestre	---		---		
Ottobre	306.798,48		66.773,57		
Novembre	275.856,35		60.688,47		
Dicembre	176.100,14		38.812,24		
4° trimestre	---		---		
Totale VP <i>(somma dei 12 mesi o dei 4 trimestri)</i>	(F)	2.898.328,63	(G)	636.143,18	
Quadratura	(C-F)	0,37	(D+E)-G	-0,82	
Quadratura quadro VF con comunicazioni liquidazioni periodiche Iva					
Dati dichiarazione Iva	VF23 (Totale acquisti)		1.628.874,00	(C)	
	VF25 (Iva acquisti)		350.305,00	(D)	
Dati comunic. liq. period. Iva	VP3 (Operazioni passive)		VP5 (Iva detratta)		
Gennaio	62.730,53		13.119,95		
Febbraio	106.440,03		22.720,95		
Marzo	79.579,56		16.577,56		
1° trimestre	---		---		
Aprile	88.787,08		18.857,52		
Maggio	92.380,41		19.826,86		
Giugno	87.847,33		18.592,45		
2° trimestre	---		---		
Luglio	114.701,63		24.570,92		
Agosto	66.565,58		13.905,57		
Settembre	81.976,39		17.587,78		
3° trimestre	---		---		
Ottobre	102.471,58		21.917,82		
Novembre	76.459,80		16.183,64		
Dicembre	668.933,33		146.444,53		
4° trimestre	---		---		
Totale VP <i>(somma dei 12 mesi o dei 4 trimestri)</i>	(E)	1.628.873,25	(F)	350.305,55	
Quadratura	(C-E)	0,75	(D-F)	0,55	

[CHECK LIST QUADRATURA QUADRI VE E VF \(COMPILABILE\)](#)



Raccolta dati quadro VQ

Mediante il quadro VQ, atto a consentire la determinazione del credito maturato a seguito dei versamenti di Iva periodica non spontanei, dalla Dichiarazione Iva 2021 sarà possibile recuperare l'imposta a credito originata da omessi versamenti periodici. Di seguito si propone uno strumento per la raccolta dei dati ai fini della compilazione. Nel quadro è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l'ammontare dell'Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d'imposta. Rispondendo a un question time in Commissione finanze alla Camera, il Mef ha escluso che i versamenti Iva rinviati per Covid possano concorrere alla formazione del credito d'imposta nella dichiarazione Iva 2020. Nella compilazione del quadro VL (Iva dovuta o a credito) i versamenti periodici rinviati sono equiparati a quelli omessi, con gli stessi effetti sulla limitazione di utilizzo del credito annuale che potrebbe emergere. Il recupero del credito avverrà nel periodo d'imposta in cui i versamenti sono ripresi, all'interno del quadro VQ del modello Iva, come previsto per tutti i versamenti scaduti.

Ditta		Anno	
Anno di imposta di riferimento Colonna 1	Iva dovuta ma non versata Colonna 2	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo Colonna 3	Iva periodica versata per comunicazioni anni precedenti Colonna 4
Iva versata nell'anno da avviso bonario Colonna 5	Iva versata nell'anno da cartella di pagamento Colonna 6	Versamenti sospesi per eventi eccezionali Colonna 7	Credito versato maturato nell'anno per effetto di versamenti Iva pregressa Colonna 8

Anno	Periodo	Tipologia	Pagamento
		<input type="checkbox"/> Avviso bonario <input type="checkbox"/> Cartella di pagamento	<input type="checkbox"/> Entro la presentazione della dichiarazione <input type="checkbox"/> Oltre la presentazione della dichiarazione

Anno	Periodo	Tipologia	Pagamento
		<input type="checkbox"/> Avviso bonario <input type="checkbox"/> Cartella di pagamento	<input type="checkbox"/> Entro la presentazione della dichiarazione <input type="checkbox"/> Oltre la presentazione della dichiarazione

Anno	Periodo	Tipologia	Pagamento
		<input type="checkbox"/> Avviso bonario <input type="checkbox"/> Cartella di pagamento	<input type="checkbox"/> Entro la presentazione della dichiarazione <input type="checkbox"/> Oltre la presentazione della dichiarazione



[CHECK LIST RACCOLTA DATI QUADRO VQ \(COMPILABILE\)](#)



Check list ritenute su appalti

La conversione in legge del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha integralmente modificato la disciplina prevista per il versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati in un appalto, con decorrenza dall'1.01.2020. Si propone una scheda da compilare con cadenza mensile per la verifica dell'applicazione della nuova normativa, al fine di evitare al committente, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti, l'obbligo al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Scheda n. 1

Committente	Alfa S.r.l.			
Tipologia lavori	1. Appalto.	<ul style="list-style-type: none"> - Prevalente utilizzo manodopera; - Presso la sede del committente; - Utilizzo beni strumentali di proprietà del committente (o a esso riconducibili). 		
	2. Sub-appalto.			
	3. Rapporti negoziali.			
Entità dei corrispettivi annui	Inferiori a € 200.000,00.	Non applicazione nuova normativa.		
	Superiori a € 200.000,00.	Applicazione nuova normativa.		
	Mese¹	Importo corrispettivo	Progressivo annuo	Superamento limite
	Gennaio	50.000	50.000	<input type="checkbox"/>
	Febbraio	160.000	210.000	<input checked="" type="checkbox"/>
	Marzo			<input type="checkbox"/>
	Aprile			<input type="checkbox"/>
	Maggio			<input type="checkbox"/>
	Giugno			<input type="checkbox"/>
	Luglio			<input type="checkbox"/>
	Agosto			<input type="checkbox"/>
	Settembre			<input type="checkbox"/>
	Ottobre			<input type="checkbox"/>
Novembre			<input type="checkbox"/>	
Dicembre			<input type="checkbox"/>	
Nota¹	Riportare nel presente prospetto il totale mensile generato dalla scheda n. 2.			

Scheda n. 2

Mese	Gennaio		
Dettaglio			
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro
Rossi S.n.c.	3.01.2021	50.000,00	1
Totale		50.000,00	



Check list ritenute su appalti (segue)

Scheda n. 2 (segue)

Mese	Febbraio		
Dettaglio			
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro
Beta S.p.a.	12.02.2021	160.000,00	1
Totale		160.000,00	

Scheda n. 3

Controparte	Rossi S.n.c.		
Adempimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Copia del Mod. F24 per il versamento delle ritenute dei lavoratori dipendenti impiegati entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Assenza di compensazioni.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Prospetto informativo dei calcoli delle ritenute operate riportante.	<input checked="" type="checkbox"/> Elenco nominativo dei lavoratori (identificati con il codice fiscale) impiegati nel mese precedente nell'esecuzione di opere/servizi affidati dal committente. <input checked="" type="checkbox"/> Il dettaglio delle ore di lavoro da essi prestate . <input checked="" type="checkbox"/> L'ammontare della retribuzione corrisposta . <input checked="" type="checkbox"/> Il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite verso tale lavoratore per tale mese, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.	
Verifica validità certificazione requisiti	<input type="checkbox"/> Rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate in via telematica.		Data
	<input type="checkbox"/> Data non anteriore a 4 mesi dalla data di rilascio.		
Controparte	Beta S.p.a.		
Adempimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Copia del Mod. F24 per il versamento delle ritenute dei lavoratori dipendenti impiegati entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Assenza di compensazioni.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Prospetto informativo dei calcoli delle ritenute operate riportante.	<input checked="" type="checkbox"/> Elenco nominativo dei lavoratori (identificati con il codice fiscale) impiegati nel mese precedente nell'esecuzione di opere/servizi affidati dal committente. <input checked="" type="checkbox"/> Il dettaglio delle ore di lavoro da essi prestate . <input checked="" type="checkbox"/> L'ammontare della retribuzione corrisposta . <input checked="" type="checkbox"/> Il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite verso tale lavoratore per tale mese, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.	
Verifica validità certificazione requisiti	<input type="checkbox"/> Rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate in via telematica.		Data
	<input type="checkbox"/> Data non anteriore a 4 mesi dalla data di rilascio.		



[CHECK LIST RITENUTE SU APPALTI \(COMPILABILE\)](#)



Prova delle cessioni intracomunitarie

Affinché una vendita a un cliente UE possa essere fatturata "in esenzione" Iva (operazione non imponibile), oltre a dover essere effettuata a titolo oneroso, avvenire tra soggetti passivi d'imposta e recare il trasferimento della merce tra due Paesi UE, sono richiesti ulteriori requisiti formali:

- a) è obbligatorio indicare in fattura il numero di iscrizione VIES del cliente UE;
 - b) la dichiarazione Intrastat assume rilevanza come ulteriore prova sostanziale (e non formale);
 - c) occorre documentare adeguatamente l'operazione al fine di provare l'effettiva consegna della merce nell'altro Paese della UE (quello del cliente).
- L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 12/E/2020, ha fornito dei chiarimenti in merito alla portata del Regolamento di esecuzione comunitario 4.12.2018, n. 2018/1912. Allo scopo di sensibilizzare i clienti UE a collaborare per contribuire alla raccolta della documentazione necessaria (in primis la loro dichiarazione di ricezione della merce), si propone la traccia di una lettera informativa che le aziende potrebbero utilizzare, previo necessario adattamento.

A tutti i clienti UE

Oggetto: prove delle cessioni IntraUE dal 1.01.2020

Fonti normative

La direttiva 2018/1910/UE ha modificato la direttiva 2006/112/CE in materia di Iva, prevedendo una nuova disciplina per le cessioni intracomunitarie.

Consequentemente, il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912, modificando il Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, ha introdotto specifiche presunzioni relative all'effettuazione delle anzidette cessioni intracomunitarie.

Pertanto, dal 1.01.2020 è entrata in vigore la nuova disciplina, prevista dalla direttiva 2018/1910/UE e dal Regolamento UE 282/2011, che prevede la necessità di adeguare le procedure contabili e fiscali sin qui adottate.

Cessioni intracomunitarie in esenzione da Iva

Dal 1.01.2020, affinché una vendita a un cliente UE possa essere fatturata "in esenzione" Iva (non imponibile) oltre ad essere effettuata a titolo oneroso, avvenire tra soggetti passivi d'imposta e recare il trasferimento della merce tra due Paesi UE, sono richiesti ulteriori requisiti formali:

- a) è obbligatorio indicare in fattura il numero di iscrizione VIES del cliente UE;
- b) **la dichiarazione Intrastat assume rilevanza come ulteriore prova sostanziale (e non formale);**
- c) **occorre documentare adeguatamente l'operazione al fine di provare l'effettiva consegna della merce nell'altro Paese della UE (quello del cliente).**

Documenti di prova per le vendite intracomunitarie

1. Trasporto effettuato dal venditore italiano (o da terzi per suo conto)

È in possesso di almeno 2 elementi di prova - non contraddittori - rilasciati da 2 parti diverse indipendenti tra loro, dal cedente e dal cessionario, contenute nell'apposita elencazione di cui al terzo paragrafo, lett. a) del Regolamento UE n. 2018/1912, ossia:

- documenti relativi al trasporto/spedizione, quali documento o lettera CMR firmata (**la firma è quella del trasportatore**);
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo (Air way bill);
- fattura dello spedizioniere.

oppure

È in possesso di uno degli elementi di prova in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi probatori non contraddittori e proveniente da 2 parti parimenti indipendenti, contenuti nell'elencazione di cui al terzo paragrafo, lett. b) del Regolamento UE n. 2018/1912, ossia:

- polizza assicurativa della spedizione/trasporto dei beni o documenti bancari del pagamento del trasporto/spedizione;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermino l'arrivo a destino dei beni;
- ricevuta di un depositario nello Stato di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato.

2. Trasporto effettuato dal cliente UE o da terzi per suo conto

Il cedente è in possesso di una dettagliata dichiarazione scritta del cessionario, da rilasciare entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, che attesti il trasferimento dei beni (eseguito direttamente dal cessionario o da un terzo per suo conto) nello Stato di destinazione.

Nella dichiarazione rilasciata dal cessionario devono risultare i seguenti elementi:

- data di rilascio;
- nome e indirizzo dell'acquirente;
- quantità e qualità dei beni;
- data e luogo di arrivo dei beni;
- identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;
- in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto.

Inoltre, deve essere in possesso dei documenti indicati nell'ipotesi precedente (quella relativa al trasporto eseguito dal cedente) nelle possibili combinazioni indicate.

Eventuali sanzioni

Il rispetto delle nuove procedure documentali assume importanza fondamentale per poter applicare l'esenzione da Iva e, in caso di mancata collaborazione da parte dei clienti alla raccolta della documentazione necessaria (in primis la loro dichiarazione di ricezione della merce) inseriremo, all'interno delle nostre condizioni di vendita, l'impegno al risarcimento del danno da parte del cessionario UE per le imposte, sanzioni e interessi che l'Amministrazione Finanziaria dovesse richiedere in sede di accertamento, riservandoci di applicare l'Iva italiana nei casi in cui la documentazione dovesse risultare mancante, carente o non pervenuta nei termini stabiliti dalla Direttiva.

Firma



[FAC SIMILE LETTERA AI CLIENTI \(COMPILABILE\)](#)



[FAC SIMILE DICHIARAZIONE RICEVIMENTO MERCE \(COMPILABILE\)](#)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Riduzione del capitale sociale per perdite

L'art. 1, c. 266 L. 178/2020 ha innovato la normativa in tema di rinvio dei provvedimenti da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società, contenuta nell'art. 6 D.L. 23/2020. Ai sensi delle nuove disposizioni, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020, non si applicano gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter C.C. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C. **Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al 5° esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.**

GESTIONE DELLE PERDITE

Sospensione degli obblighi

- Per le **perdite emerse** nell'esercizio in corso alla data del **31.12.2020** non si applicano:
 - l'art. 2446, cc. 2 e 3 C.C., che regola la procedura da seguire se il capitale risulta **diminuito di oltre 1/3** in conseguenza di perdite per le S.p.a.;
 - l'art. 2447 C.C. in merito agli adempimenti richiesti in caso di riduzione del capitale al **disotto del limite legale** per le S.p.a.;
 - gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5, 6 e 2482-ter C.C. che disciplinano i medesimi adempimenti da adottare per le S.r.l.

Obblighi informativi

Non sono sospese le disposizioni che prevedono gli obblighi informativi verso l'assemblea da parte degli amministratori i quali, in presenza di perdite, sono tenuti a **convocare senza indugio l'assemblea dei soci**. Viene meno, quindi, solo l'obbligo di provvedere a una immediata ricapitalizzazione (ovvero alla trasformazione o scioglimento in caso di perdite che riducono il capitale al di sotto del limite legale).

Aumento capitale ridotto di oltre 1/3

- Il termine entro il quale la perdita oltre 1/3 del capitale, che non lo riduce al di sotto del limite legale, deve risultare diminuita a meno di 1/3 stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C. è posticipato al 5° esercizio successivo. Pertanto, l'obbligo di ricapitalizzazione resta sospeso **fino all'assemblea di bilancio dell'esercizio 2025, da svolgersi nel 2026**.
- L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Aumento capitale ridotto di oltre 1/3 e al di sotto del limite legale

- Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter C.C. l'assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, **in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo** a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura **del 5° esercizio successivo (2025)**.
- L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio (da tenersi nel 2026) deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter C.C.

Causa di scioglimento

Fino alla data di tale assemblea (relativa alla chiusura del 5° esercizio successivo) non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C.

Indicazioni in nota integrativa

Le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 devono essere **distintamente indicate nella nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro **origine**, nonché delle **movimentazioni** intervenute nell'esercizio.

Perdite 2020

Non è chiaro se per perdite «emerse» si intenda fare riferimento al momento di «maturazione» o al momento dell'«accertamento».

Posizione Mise

Il Mise ha fornito un'interpretazione della nuova formulazione della disposizione, affermando che «il riferimento alle "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020", anziché alle "fatti-specie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [31.12.2020]" sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprensivi alla data del 31.12.2020). **Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative a esercizi antecedenti**, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4 C.C.)».

PERDITE INTERESSATE DALLA NORMA

PERDITE 2019 E 2020

Assonime, circolare 25.03.2021, n. 3

La nuova formulazione dell'art. 6 individua **«solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprensivi alla data del 31.12.2020)»**. Da qui l'esclusione delle perdite riferibili a precedenti esercizi. Tuttavia, evidenzia che **siffatta interpretazione letterale risulta incoerente con gli scopi dei provvedimenti emergenziali**, poiché il più volte menzionato art. 6 fa parte di **«un sistema di norme agevolative di varia natura volte ad assicurare la continuità operativa delle imprese in un contesto di significativa difficoltà economica»**. **Ne deriva che una rigida interpretazione provocherebbe l'espulsione dal contesto dell'art. 6 di quelle perdite che, al contrario, la dottrina maggioritaria riteneva essere sospese**. Conforme, di fatto, anche **Notariato Milano - massima n. 196/2021**.

SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

Non risulta comunque impedita, anticipatamente rispetto alla facoltà di rinvio concessa dalla norma, l'adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter C.C., oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell'intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4 C.C.

- L'art. 2485 C.C. rimette l'accertamento della causa di scioglimento alla competenza degli amministratori.
- Nel contempo, la nuova formulazione dell'art. 6 D.L. 23/2020 prevede che la decisione di rinvio (che rende temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4) spetti all'assemblea.

Sembra doversene dedurre che l'eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine di sospensione, ad opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo consenso (implicito o esplicito) dell'assemblea stessa, da richiamarsi nell'atto di accertamento medesimo.



Sospensione degli ammortamenti per il 2020

L'art. 60 D.L. 104/2020 ha previsto che i soggetti che **non** adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020, possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è **prevista la deduzione della quota di ammortamento sospesa** sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini Irap.

DISCIPLINA TEMPORANEA

Soggetti

Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Sono, quindi, interessati i soggetti che **redigono il bilancio secondo le disposizioni contenute nel Codice Civile** e nel rispetto dei Principi contabili nazionali.

Possono, pertanto, beneficiare della disposizione non solo le imprese che redigono il **bilancio in forma ordinaria**, ma anche le imprese che redigono il **bilancio in forma abbreviata**.

- Stante l'obbligo relativo alle indicazioni da fornire nella nota integrativa, sorge il dubbio sull'estensione della disciplina alle micro imprese di cui all'art. 2435-ter C.C., esonerate dalla redazione della stessa.
- Tuttavia, in attesa di chiarimenti ufficiali, è possibile ipotizzare l'inclusione delle micro imprese, a condizione che le informazioni richieste siano fornite in calce allo stato patrimoniale.

Opzione

È possibile, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare **fino al 100%** dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, **mantenendo il loro valore di iscrizione**, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Proroga

Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia.

Periodo

Esercizio **in corso alla data del 15.08.2020**.

Prolungamento del piano originario

La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo **all'esercizio successivo** e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, **prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno**.

OBBLIGHI

Riserva

I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva **indisponibile** utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

- In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili.
- In mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Nota integrativa

- La nota integrativa deve dare conto:
 - delle ragioni della deroga;
 - dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile;
 - dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

**Sospensione degli ammortamenti per il 2020 (segue)****RIFLESSI FISCALI****Irrilevanza dell'imputazione al conto economico**

- Per i soggetti che si avvalgono dell'agevolazione, la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 Tuir, a prescindere dall'imputazione al conto economico.
- Ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Variazione in diminuzione

- Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà essere apportata una variazione in diminuzione, generando così un disallineamento tra valore civilistico e fiscale.
- È, pertanto, necessario lo stanziamento delle imposte differite da utilizzare nell'ultimo periodo di ammortamento civilistico, cui non corrisponderà un ammontare di ammortamenti fiscalmente deducibili, in quanto già dedotti nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

Imposta differita

L'importo delle imposte differite è calcolato in relazione all'intera quota di ammortamento 2020 non imputata a conto economico e deducibile, ovvero alla differenza deducibile tra la quota imputata a conto economico e quella che sarebbe stata imputata in assenza della disciplina agevolativa.

Esempio n. 1**Effetti della sospensione integrale degli ammortamenti nel 2020**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(A) Costo storico (fiscale e civilistico)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(B) Ammortamento fiscale (20%)	(500)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(500)	-
(C) Fondo ammortamento (fiscale)	500	1.500	(2.500)	(3.500)	(4.500)	(5.000)	(5.000)
(D) Valore netto fiscale (A-C)	4.500	3.500	2.500	1.500	500	-	-
(E) Ammortamento civilistico (20%)	(500)	(1.000)	(1.000)	-	(1.000)	(1.000)	(500)
(F) Fondo ammortamento civilistico	500	1.500	(2.500)	(2.500)	(3.500)	(4.500)	(500)
(G) Valore netto civilistico (A-F)	4.500	3.500	2.500	2.500	1.500	500	-
(H) Differenza Ammortamento fiscale/contabile (B-E)	-	-	-	1.000	-	(500)	(500)
(I) Imposte differite = (H) x 27,9%	-	-	-	(279)	-	139,5	139,5
(L) Effetto CE (H+I)	-	-	-	721	-	(360,5)	(360,5)
EFFETTI SP							
(M) Differenza valore netto contabile/fiscale (G-D)	-	-	-	1.000	1.000	500	-
(N) Imposte differite	-	-	-	(279)	(279)	(139,5)	-
Effetto complessivo SP (M+N)	-	-	-	721	721	360,5	-
Riserva indisponibile	-	-	-	1.000	1.000	500	-

Esempio n. 2**Effetti contabili della sospensione dell'ammortamento**

E 20	P B 2	31.12.2020		279,00
		Imposte differite non rilevanti fiscalmente <i>Emessa fattura n. 164 Casa S.r.l.</i>	Fondo imposte differite	
P A IX	P A VI	30.04.2021		1.000,00
		Utile netto dell'esercizio <i>Destinazione a riserva indisponibile per sospensione ammortamento anno 2020.</i>	Riserva indisponibile	



Deroga al principio della continuità aziendale

Il D.L. 23/2020 ha cercato una soluzione per neutralizzare gli effetti dell'attuale crisi derivante dall'epidemia Covid-19 consentendo alle imprese che avevano una regolare prospettiva di continuità, di mantenere tale prospettiva nella redazione dei bilanci; l'Oic ha analizzato tale agevolazione nel documento interpretativo 6.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Società

- Le disposizioni temporanee riguardano le società che redigono il bilancio adottando i principi contabili nazionali.
- L'Oic, anche se la norma di legge richiama espressamente solo i bilanci di esercizio, ritiene di estendere le disposizioni dell'Interpretativo n. 6/2020 anche ai bilanci consolidati.

Prospettiva della continuità aziendale

Nella redazione del **bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020**, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività [art. 2423-bis, c. 1, n. 1) C.C.] può comunque essere operata se risulta sussistente **nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020**, fatte salve le norme in materia di svolgimento delle assemblee di società con modalità elettronica, contenute nell'art. 106 D.L. 18/2020.

Nota integrativa

Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Operatività

- Le disposizioni erano applicabili anche ai bilanci chiusi entro il 23.02.2020 e non ancora approvati (es.: bilancio al 31.12.2019) a tale data se, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio, sussisteva la prospettiva della continuità aziendale.
- Resta ferma la previsione di cui all'**art. 106 D.L. 18/2020**, che ha **prorogato di 60 giorni** il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi al 2019 ordinariamente fissato al 30.04.2020.

Bilanci interessati

- Bilanci degli esercizi chiusi **in data successiva al 23.02.2020 e prima del 31.12.2020** (ad esempio, al 30.06.2020), compresi i bilanci consolidati.
- Bilanci degli esercizi **in corso al 31.12.2020** (ad esempio, al 31.12.2020, ovvero al 30.06.2021).

Deroga

La società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio, al 30.06.2019/31.12.2019/30.06.2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella **prospettiva della continuazione dell'attività**, in applicazione dell'OIC 11, par. 21 oppure par. 22.

- Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dall'Oic 11, par. 23 oppure par. 24, ossia:

Salvo che, ricorrendone i presupposti, nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 38-querter L. 77/2020 o dall'art. 7 D.L. 23/2020.

- la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti a concludere che, nell'arco temporale futuro, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, senza che si siano ancora accertate le cause di scioglimento di cui all'art. 2484 C.C. In tali casi la valutazione delle voci di bilancio è eseguita nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo;
- è accertata dagli amministratori una delle **cause di scioglimento** di cui all'art. 2484 C.C., ai sensi dell'art. 2485 C.C. In tal caso il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale.

Bilanci interessati

Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore, ad eccezione dell'Oic 11, par. 23 e 24 e dell'Oic 29 par. 59c).

La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi dell'art. 2427, p. 1) C.C.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

NOTA INTEGRATIVA

- Nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le **significative incertezze** in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di **almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai **fattori di rischio**, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai **piani aziendali** futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.
- Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino includono i beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività dell'impresa. Ciò premesso, si schematizzano i criteri di valutazione civilistici e fiscali delle rimanenze, da utilizzare in sede di compilazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi. Il passaggio del titolo di proprietà comporta l'inclusione dei beni nell'ambito delle giacenze di magazzino, poiché con tale trasferimento sono sostanzialmente e formalmente trasferiti i rischi relativi al bene.

CODICE CIVILE - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

BENI ACQUISTATI	Sono valutati al costo di acquisto ¹ , computando anche gli oneri accessori (quali ad esempio, i costi di trasporto, dogana, altri tributi direttamente imputati a quel materiale), mentre sono esclusi gli oneri finanziari .	
BENI OGGETTO DI FABBRICAZIONE	Sono valutati al costo di produzione , che comprende i costi diretti, nonché i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione e necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato relativi al periodo di fabbricazione per la quota ragionevolmente imputabile (è possibile comprendere gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione).	Si assume il valore di realizzazione desunto dal mercato, se inferiore .
METODI ALTERNATIVI PER BENI FUNGIBILI	<ul style="list-style-type: none"> Possono convenzionalmente essere valutati con i seguenti metodi: <ul style="list-style-type: none"> - costo specifico; - _____ <i>in alternativa</i> _____ - media ponderata; - L.I.F.O.; - F.I.F.O. 	Eventuali differenze apprezzabili ; rispetto ai costi correnti, devono essere indicate in nota integrativa .
Le tecniche di determinazione del costo delle rimanenze, quali il metodo dei costi standard , del prezzo al dettaglio e del valore costante, possono essere impiegate per praticità se i risultati approssimano il costo effettivo delle rimanenze.		

DISPOSIZIONI FISCALI - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

RINVIO AI CRITERI CIVILISTICI	I criteri fiscali di valutazione delle rimanenze sono sostanzialmente coincidenti con quelli civilistici, salvo individuare nel valore desumibile con il metodo del Lifo a scatti il valore minimo avente rilevanza fiscale.	
PRINCIPALE DIFFERENZA	Svalutazioni di magazzino	In presenza di svalutazioni del magazzino occorre verificare che la nuova valutazione civilistica, al valore di mercato, non risulti inferiore a quella fiscale, effettuata al valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio ; qualora ciò accadesse, occorre procedere a una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi .
Nota¹	Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, i beni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti", oltre agli oneri accessori .	

Esempio

Scritture contabili rimanenze finali

P C I 4 P C I 4	E B 11 E A 2	Diversi	31.12	Diversi		
		Merci	a		10.000,00	
		Prodotti finiti			5.000,00	15.000,00
			a	Merci c/rimanenze finali	10.000,00	
		<i>Rilevazione rimanenze finali.</i>		Prodotti finiti c/rimanenze finali	5.000,00	
E B 11	E B 11		31.12			
		Variazioni rimanenze di merci	a	Merci c/esistenze iniziali		8.000,00
		<i>Giroconto esistenze iniziali di merci.</i>				
E A 2	E A 2		31.12			
		Variazioni rimanenze di prodotti finiti	a	Prodotti finiti c/esistenze iniziali		6.000,00
		<i>Giroconto esistenze iniziali di materie prime.</i>				
E B 11	E B 11		31.12			
		Merci c/rimanenze finali	a	Variazione rimanenze di merci		10.000,00
		<i>Giroconto esistenze finali di merci.</i>				
E A 2	E A 2		31.12			
		Prodotti finiti c/rimanenze finali	a	Variazione rimanenze di prodotti finiti		5.000,00
		<i>Giroconto rimanenze finali di materie prime.</i>				

Nota bene

Il conto "variazione rimanenze" sarà chiuso al conto economico, mentre il conto "merci" sarà iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.



NON SOLO IMPRESA

Nuove regole per classificare i debitori in "default"

Dal 1.01.2021 banche e intermediari finanziari, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori, sono tenuti ad applicare nuove regole per classificare i crediti deteriorati, quelli riguardanti i debitori inadempienti alle obbligazioni assunte verso la banca (in default). Regole più rigorose rispetto alle precedenti e che hanno creato un diffuso allarme, poiché si innestano nella fase di forte stress finanziario che sta attraversando l'economia del Paese a causa della chiusura o del parziale blocco di molte attività economiche.

I principali cambiamenti introdotti prevedono che le banche definiscano automaticamente come inadempiente il cliente che presenta un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo:

- per i privati e piccole medie imprese, superiore a € 100 e superiore all'1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario;
- per le imprese, superiore a € 500 e superiore all'1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario.

CONDIZIONI

- I debitori sono classificati in default al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (per le amministrazioni pubbliche 180) nel pagamento di un'obbligazione rilevante;
 - b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

CRITERI

Gli intermediari applicano la nuova disciplina avendo presente l'insieme delle esposizioni del debitore (c.d. approccio per debitore), e limitatamente alle esposizioni al dettaglio, clientela retail, possono considerare la singola transazione da cui origina l'esposizione (c.d. approccio per transazione). Tale ultima ipotesi potrebbe riguardare, per esempio, il mancato pagamento di una o più rate di un finanziamento.

ARRETRATI NEL PAGAMENTO DA OLTRE 90 GIORNI

- Per quanto attiene alla condizione a), il debito scaduto è considerato rilevante quando l'arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
 - **persone fisiche o PMI** (esposizioni al dettaglio/clientela retail), **soglia assoluta pari a € 100, soglia relativa 1%** del rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e/o sconfinato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie della banca verso il debitore;
 - **imprese** (esposizioni diverse da quelle al dettaglio), **soglia assoluta pari a € 500, soglia relativa 1%** del rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e/o sconfinato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie della banca verso il debitore.

Gli intermediari che adottano l'approccio per transazione applicano le soglie assoluta e relativa a livello di singola transazione.

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. I giorni di arretrato sono calcolati a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati corrisposti.

IMPROBABILITÀ DI ESCUSSIONE

Questa condizione è già vigente e non cambia nulla rispetto al passato.

SUPERAMENTO DEI LIMITI

Al superamento delle soglie, trascorsi i 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il debitore adempia alle sue obbligazioni, scattano le segnalazioni alle Centrali Rischi, della Banca d'Italia o altre in relazione all'importo del credito concesso, con la conseguenza che il debitore rientrerà nella categoria dei "cattivi pagatori".

- La Centrale Rischi della Banca d'Italia raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a € 30.000, soglia che scende a € 250 se il debitore è classificato "a sofferenza", categoria di anomalia dei finanziamenti storicamente adottata dalle banche e mantenuta anche con l'introduzione della nuova definizione di default armonizzata a livello europeo.
- Le altre banche dati creditizi sono gestite da soggetti privati e gli intermediari vi partecipano su base volontaria (i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) tra i quali CRIF Eurisc, Experian, CTC e Assilea). I SIC non sono soggetti né alla regolamentazione né alla supervisione della Banca d'Italia.

USCITA DALLO STATO DI DEFAULT

Per uscire dallo stato di default devono trascorrere almeno 3 mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il debitore in tale stato, arco temporale finalizzato a valutare comportamento e situazione finanziaria del medesimo debitore, trascorso il quale potrà essere riclassificato in stato di non default qualora la sua migliorata qualità creditizia sia effettiva e permanente.

PIÙ ESPOSIZIONI

- Secondo la regola generale, il default di una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni in essere del debitore nei confronti della stessa banca/intermediario.
- Tuttavia, nel caso delle PMI con esposizioni complessive inferiori a € 1.000.000, la banca può decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito.

Il debitore potrà essere classificato in default anche nel caso in cui disponga di linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili) presso la stessa banca e che potrebbero compensare gli inadempimenti in essere, il divieto di compensazione è assoluto.

EFFETTO CONTAGIO

In ordine al c.d. "effetto contagio", secondo le nuove regole le banche dovrebbero censire le connessioni tra i propri clienti, al fine di identificare i casi in cui il default di un debitore possa generare effetti negativi sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad esso connesso, con la conseguenza che anche quest'ultimo potrebbe considerarsi inadempiente.

In tal senso, è bene prestare attenzione alle connessioni tra imprese, determinate da relazioni di controllo, collegamenti di diversa natura o legami di filiera.



Servizi online dell'Agenzia delle Entrate

Dal 1.03.2021, per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare SPID, Carta d'identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. In linea con quanto previsto dal D.L. 76/2020, dal 1.03.2021 non è più possibile ottenere le credenziali di Fisconline, ossia quelle proprie dell'Agenzia, e nei mesi successivi quelle già in uso saranno progressivamente dismesse. Sarà quindi necessario dotarsi di una delle tre modalità di identificazione e autenticazione, SPID, CIE o CNS, riconosciute per i servizi on line di tutte le Pubbliche amministrazioni e che sono già utilizzabili per accedere ai servizi delle Entrate. Tutte le modalità per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.

CITTADINI

Accesso ai servizi on line della P.A.

- Tutti i siti della pubblica amministrazione devono essere accessibili tramite credenziali utilizzabili per qualsiasi ente.
- Di conseguenza, le singole credenziali adottate in autonomia da ogni pubblica Amministrazione dovranno essere dismesse.

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l'accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione deve avvenire attraverso il **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)** e la **Carta di Identità Elettronica (CIE)**, oltre alla CNS.

Dal 1.03.2021 l'Agenzia delle Entrate non rilascia più nuove credenziali Fisconline.

- Per i cittadini che già utilizzano SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate non si verifica nessun cambiamento.
- I cittadini, invece, che utilizzano le credenziali di Fisconline rilasciate in precedenza dall'Agenzia stessa, potranno continuare a utilizzarle **fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30.09.2021)**.

Dal 1.10.2021 le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti, ossia **SPID, CIE, CNS**.

L'Agenzia delle Entrate invita gli utenti Fisconline a tenere aggiornati i propri recapiti nell'area autenticata, per poter ricevere tempestive comunicazioni da parte dell'Agenzia durante la fase transitoria.

IMPRESE E PROFESSIONISTI

Le imprese e i professionisti possono richiedere le credenziali **Entratel, Fisconline o Sister**, rilasciate dall'Agenzia delle Entrate **anche dopo il 1.03.2021**.

Tali credenziali saranno utilizzabili fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

INCARICO PRECEDENTE E ACCESSO CON CIE

Anche scegliendo di autenticarsi con la CIE, se l'utente identificato è stato precedentemente incaricato da una impresa, da un professionista o da un ente non commerciale a operare per loro conto, oltre che per sé stesso, potrà scegliere di operare per il soggetto che lo ha incaricato.

- Qualora l'utente identificato con CIE risulti già registrato ai servizi online delle Entrate, per esempio con un profilo da intermediario fiscale o da amministratore di condominio, o se ha sottoscritto una convenzione di servizio, potrà usare i servizi dedicati al proprio profilo (quali il cassetto fiscale delegato o i servizi catastali SISTER).
- Gli intermediari abilitati ai servizi Entratel potranno utilizzare la CIE per accedere anche a Equipro, la sezione del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione dedicata ai professionisti per gestire le posizioni dei propri clienti.



Modalità di consultazione delle banche dati catastali

A decorrere dal 1.02.2021 è attivato progressivamente sull'intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il Catasto è gestito, per delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il sistema tecnologico denominato Sistema Integrato del Territorio (SIT), per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Agenzia delle Entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, nonché in materia di anagrafe immobiliare integrata.

Per la conservazione degli atti catastali e degli elaborati catastali l'Agenzia delle Entrate si avvale degli strumenti gestionali e degli archivi informatizzati che costituiscono il SIT. I dati presenti negli archivi del SIT costituiscono l'informazione primaria e originale delle risultanze informatizzate degli atti e degli elaborati catastali.

DISCIPLINA DELLE VISURE CATASTALI

- Le **visure degli atti e degli elaborati catastali** presenti nel SIT sono consentite in conformità a quanto previsto dalla disciplina normativa di riferimento e secondo le modalità specificate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 26.02.2021. Le **stampe ottenute non costituiscono certificazione** e non contengono attestazione di conformità.
- Gli **atti catastali**, gli elaborati planimetrici e i documenti tecnici d'ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico sono visionabili da chiunque, per via telematica o presso l'ufficio. La consultazione delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ovvero di chi possa dimostrare di agire per conto di questi.
- L'accesso alle **planimetrie catastali** è, in ogni caso, consentito per l'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e sicurezza nazionale, di polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria, nonché di gestione delle emergenze e delle funzioni in ambito di protezione civile. La consultazione è inoltre consentita ai Comuni per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale e alle pubbliche amministrazioni per motivate esigenze, connesse ai propri compiti istituzionali, fondate su idonea base giuridica.

Le visure per via telematica sono effettuate tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia, salvo il pagamento dei **tributi speciali catastali** (Titolo III della Tabella A, parte seconda, allegata al D.L. 31.07.1954, n. 533), ove dovuti.

SERVIZI DISPONIBILI

- I servizi disponibili sono i seguenti:
 - sono rilasciabili da sistema informativo le **visure degli atti catastali** (per soggetto, per immobile, elenco immobili, porzione della mappa), nonché gli **elaborati planimetrici** degli immobili, i libretti delle misure degli **atti di aggiornamento geometrico**, le monografie dei punti fiduciali e gli elenchi delle coordinate dei punti fiduciali;
 - sono consultabili a vista gli **atti catastali su supporto cartaceo**, gli **atti di aggiornamento geometrico**, le monografie dei punti trigonometrici catastali e gli elaborati catastali, qualora esclusivamente su supporto cartaceo.
- L'elenco dettagliato delle tipologie di visura disponibili è reso noto mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Agenzia.
- Rimangono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia le **informazioni catastali censuarie** relative unicamente al **classamento** e alla **rendita** delle unità immobiliari, consultabili direttamente tramite gli estremi di identificazione dell'immobile o del soggetto.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI DI VISURA TELEMATICA

- Le visure per via telematica sono effettuate tramite:
 - i servizi ad accesso diretto disponibili sul sito Internet istituzionale dell'Agenzia, previa accettazione delle condizioni di servizio e pagamento dei tributi dovuti;
 - i servizi disponibili nell'area ad accesso autenticato del sito Internet istituzionale, previa adesione alle condizioni di servizio e pagamento dei tributi dovuti.

La consultazione telematica effettuata **in esenzione da tributi**, in virtù di espressa disposizione di legge, è consentita esclusivamente tramite accesso ai **servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale** disponibili nell'area autenticata del sito Internet dell'Agenzia, previa adesione alle specifiche condizioni di servizio.

- Per richiedere le visure presso gli uffici e presso gli sportelli catastali decentrati l'utente presenta apposita richiesta sui modelli conformi a quelli pubblicati nel sito Internet dell'Agenzia.
- **Resta fermo quanto previsto dai provvedimenti 4.03.2014 e 2.08.2016**, in tema di consultazione telematica della banca dati catastale relativamente a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.



AGEVOLAZIONI

Incentivi per investimenti in start up e PMI innovative

L'incentivo prevede una detrazione Irpef del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative. L'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni e può essere effettuato direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in startup innovative o PMI innovative. Per investimenti effettuati in startup innovative, l'investimento agevolabile ammonta ad un massimo di € 100.000,00 per ciascun periodo di imposta. Per investimenti effettuati in PMI innovative, l'investimento agevolabile ammonta ad un massimo di € 300.000,00 per ciascun periodo di imposta (oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta).

Ai sensi del Regolamento "de minimis", la startup innovativa o la PMI innovativa destinataria dell'investimento non può ottenere aiuti in "de minimis" per più di € 200.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari.

Ai fini della fruizione dell'incentivo e prima dell'effettuazione dell'investimento, il legale rappresentante della startup innovativa o della PMI innovativa è tenuto a presentare istanza sulla piattaforma informatica "Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative" presente nel sito del Ministero dello Sviluppo economico.

BENEFICIARI

I beneficiari dell'agevolazioni sono i soggetti investitori che effettuano un investimento agevolato in una o più start up innovative o Pmi innovative che abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

- L'investimento può essere effettuato direttamente nel capitale sociale o anche indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start up innovative o Pmi innovative; tale investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni.
- Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell'anno 2020 e fino all'operatività della piattaforma.

CONTRIBUTI

L'agevolazione fiscale è pari al 50% dell'investimento effettuato nelle start up innovative (investimento agevolabile fino a un massimo di € 100.000, per ciascun periodo di imposta) e nelle Pmi innovative (fino a un massimo di € 300.000; oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime che regola il contributo a fondo perduto.

SCADENZA

Per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, l'impresa beneficiaria può presentare domanda entro il 30.04.2021.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di aprile 2021

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 1 aprile	Corrispettivi telematici	Nuovo tracciato - Fino al 1.04.2021 sarà possibile adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0 - giugno 2020).
Sabato¹ 10 aprile	Contributo	Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2021.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2021.
	5 per mille	Iscrizione - Termine per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2021 per gli enti non iscritti nell'elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).
Mercoledì 14 aprile	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2020 comprensivo delle allegare relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2021. Il D.L. Milleproroghe (D.L. 183/2020) ha previsto che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2020 sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Giovedì 15 aprile	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
		Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Imposta di bollo	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).	
Venerdì 16 aprile	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
Sospensione versamenti per Covid	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di marzo 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2021.	
Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.	
Imposta sulle transazioni finanziarie	Ripresa - Versamento della 4ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento della 2ª rata (di massimo 4) di Iva e ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).	
		Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
		Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

**Principali adempimenti mese di aprile 2021 (segue)**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 16 aprile (segue)	Inps	<p>Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 4ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020).</p> <p>Termine di versamento della 2ª rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).</p>
	Ragionieri commercialisti Consulenti del lavoro	<p>Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2021.</p>
		<p>Enpaci - Termine di versamento della 1ª rata 2021 del contributo soggettivo annuo obbligatorio.</p>
Martedì 20 aprile	Iva	<p>Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.</p>
	Conai	<p>Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.</p>
Domenica ¹ 25 aprile	Iva	<p>Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.</p>
Venerdì 30 aprile	Imposte dirette	<p>Secondo acconto 2020 - Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA è prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della 2ª o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.</p> <p>Le disposizioni si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1º semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (art. 98 D.L. 104/2020).</p> <p>La medesima proroga si applica a prescindere dalla diminuzione di fatturato e corrispettivi, nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 D.L. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche), ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 2 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche) (art. 9-quinquies D.L. 137/2020).</p> <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 29.10.2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1º semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della 2ª o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, è prorogato al 30.04.2021. Le disposizioni si applicano altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 D.L. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche); ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 2 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche).</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.04.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.04.2021 (art. 13-quinquies L. 176/2020).</p>
		<p>Mod. 730 - A partire dal 30.04.2021 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata. Termine prorogato al 10.05.2021 (comunicato MEF 13.03.2021, n. 49).</p>

